



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 920

Comune di San Cassiano (LE) - Lavori di sistemazione incrocio tra SP 237 San Cassiano-Surano e SP 160 San Cassiano-Poggiardo. Rilascio parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Rilascio provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di San Cassiano (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di SAN CASSIANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se

presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di San Cassiano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 237, San Cassiano-Surano, e la S.P. n. 160 San Cassiano-Poggiardo, approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3/05.

Con nota comunale n. 1096 del 04.04.2011 acquisita al prot. regionale n. 3315 del 08.04.2011 della P.O. di Lecce, il Comune di SAN CASSIANO (LE) ha trasmesso la documentazione scrittografica (in unica copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 4 del 21.03.2011
- Tav. 1 Corografia

- Tav. 2 Inquadramento urbanistico
- Tav. 3 Rilievo stato di fatto
- Tav. 4 Planimetria su catastale
- Tav. 5 Planimetria di progetto
- Tav. 8 Profilo innesto rotatoria
- Tav. 9 Profilo anello circolatorio
- Tav. 10 Sezioni trasversali (rotatoria e variante)
- Tav. 11 Sezione tipo anello circolatorio
- Tav. 12 Piano particellare d'esproprio
- All. 1 Relazione tecnica
- All. 3 Elenco ditte
- All. 6 Relazione di compatibilità con il PUTT

Con nota protocollo regionale n. 3641 del 21.04.2011, la P.O. di Lecce richiedeva chiarimenti e integrazioni come testualmente di seguito riportato:

“Si fa riferimento alla nota prot. n. 1096 del 04.04.2011, acquisita al protocollo regionale n. 3315 del 08.04.2011, con la quale il Comune di San Cassiano ha trasmesso, unitamente ai relativi elaborati grafici, la richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. di competenza in merito alla proposta progettuale in oggetto.

Preliminarmente, si rileva che i progettisti hanno effettuato la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, sulla base delle tavole tematiche del P.U.T.T./P. vigente, non risultando, dagli elaborati trasmessi alcun riferimento all'Adeguamento al P.U.T.T./P. adottato con D.C.C. n. 4 del 04.02.2008 e agli atti presso questo Assessorato.

Tuttavia dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che non appare chiaramente leggibile l'interferenza del progetto proposto con le disposizioni del P.U.T.T./P.. Più specificatamente, si fa riferimento alla tavola tematica del Piano regionale relativa alla “geomorfologia”, nella quale, emerge che la zona d'intervento risulta interessata dall'area annessa di un “ciglio di scarpata” sottoposto a tutela dall'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. In merito a tale componente, negli atti trasmessi, si afferma l'inesistenza dello stesso che, però, non può essere enunciata ma deve essere dimostrata mediante una perizia tecnica firmata da un geologo specializzato.

In alternativa, avendo, come sopra richiamato, il Comune di San Cassiano proceduto all'adozione dell'Adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P., in cui è stata effettuata una precisa ricognizione delle componenti geomorfologiche del territorio comunale a seguito di uno studio specialistico, potrebbe essere esibito lo stesso per dimostrare e motivare l'inesistenza del “ciglio di scarpata” sopra ricordato.

Tuttavia, trattandosi l'intervento di opera pubblica, il Comune di San Cassiano, ricorrendone i presupposti, può procedere alla richiesta di rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per la realizzazione dell'intervento da attuare in contrasto con le prescrizioni di base del Piano paesaggistico regionale. Giova ricordare che la richiesta di rilascio del provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., deve essere adeguatamente motivata e argomentata nonché dimostri la sussistenza dei presupposti di cui al punto 3.1, che testualmente recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (....) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggisticoambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative....”

Inoltre è necessario che la proposta progettuale sia riportata anche su ortofoto digitale, al fine di rappresentare al meglio l'inserimento del progetto nell'attuale contesto di riferimento.

Si rappresenta infine che, oltre alla Deliberazione di adozione già agli atti presso lo scrivente Ufficio, deve essere trasmessa certificazione attestante gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio comunale e copia delle eventuali osservazioni e/o opposizioni.”

Con nota comunale n. 1349 del 27.04.2011 acquisita al prot. regionale n. 5245 del 28.04.2011 della P.O. di Lecce, il Comune di San Cassiano (LE) ha trasmesso lo Stralcio della tavola tematica n. 6 (approvata con D.C.C. n. 29 del 29.11.2010) “Verifica A.T.D.: Sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato” dei Primi adempimenti per l’attuazione del P.U.T.T./P. (art. 5.05) e dell’Adeguamento al P.U.T.T./P. (art. 5.06) del P.R.G. comunale (adottato con D.C.C. n. 4 del 04.02.2008), entro la quale, a seguito di specifici approfondimenti specialistici a cura di un geologo incaricato, “si dimostra che il ciglio di scarpata nell’area oggetto dell’intervento è inesistente”.

Ad ulteriore integrazione di quanto già inviato, il Comune di San Cassiano ha trasmesso nota protocollo n. 1413 del 03.05.2011 acquisita al protocollo regionale n. 3846 del 03.05.2011 precisando quanto di seguito riportato:

“A seguito di ulteriori verifiche effettuate dallo scrivente Ufficio comunale, si è potuto verificare che gli approfondimenti conoscitivi svolti in occasione della redazione dei Primi adempimenti per l’attuazione del P.U.T.T./P. (art. 5.05) e dell’Adeguamento al P.U.T.T./P. (art. 5.06) del P.R.G. comunale (adottato con D.C.C. n. 4 del 04.02.2008), nell’area d’intervento si è rilevata la presenza di un muretto a secco, come censito nella Tavola 4A “Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Estesi e loro sovrapposizione ai sistemi geomorfologico, botanico e insediativo” (stralcio in allegato). Tale componente paesaggistica, come disposto dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è assimilabile ad Ambito Territoriale Distinto poiché riveniente dal censimento operato in fase di adeguamento dello strumento urbanistico vigente. Conseguentemente, considerato che l’opera pubblica in progetto, è da realizzare in contrasto con le prescrizioni di base del citato articolo 3.14, parte integrante delle N.T.A. dell’Adeguamento del P.R.G. di San Cassiano al P.U.T.T./P., adottato con D.C.C. n. 4 del 04.02.2008, si chiede a codesto Servizio regionale, il rilascio del provvedimento di deroga di cui all’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., precisando che:

- l’intervento previsto in progetto risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggisticoambientali previste nei luoghi in quanto non comporta significative modificazioni dell’assetto attuale e risulta assai prossimo al centro abitato in un contesto già fortemente urbanizzato;
- è di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente, al fine di ridurre e/o eliminare i casi di incidenti stradali;
- non ha alternative localizzative trattandosi di collegamento tra due tratti di viabilità provinciale esistente.

A tal fine, considerato che erroneamente, il Responsabile incaricato, aveva già rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2011 a seguito di espressione del parere preliminare della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo”, relativa al progetto in oggetto, prima del rilascio del provvedimento regionale, con la presente si precisa che la stessa autorizzazione si deve considerare revocata dallo scrivente Comune.”

Descrizione dell’intervento proposto

INTERVENTO: Lavori di sistemazione incrocio tra SP 237 San Cassiano-Surano e SP 160 San Cassiano-Poggiardo. D.C.C. n. 4 del 21.03.2011

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di SAN CASSIANO (LE)

Il progetto proposto consiste nell’inserimento, al posto dell’attuale incrocio a raso con impianto semaforico, di una rotonda con nucleo centrale di raggio pari a 16,50 m circondato da una carreggiata avente una larghezza totale di metri 7,50 comprendente una corsia di metri 6 e banchina interna di m

0,5 ed esterna di m 1 di larghezza. La prevista rotatoria è localizzata in prossimità dell'ingresso dell'abitato di San Cassiano tra la S.P. n. 160, direzione Poggiardo e la S.P. n. 237 direzione Surano, incrocio presso il quale, nonostante la presenza di un impianto semaforico, si verificano numerosi incidenti stradali.

La piazzola centrale della rotatoria sarà contornata da un marciapiede pavimentato, mentre all'interno della corona centrale, sarà sistemato terreno vegetale per l'eventuale messa a dimora di essenze vegetali sempreverdi di ornamento. Infine, nella rotatoria, saranno posti in opera 4 pali per l'illuminazione dell'intersezione nelle ore notturne. E' prevista inoltre la realizzazione di isole triangolari che verranno contornate da cordonature in calcestruzzo per il contenimento del terreno vegetale all'interno.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto

segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., (Serie 10 Geomorfologia) emerge che l'area d'intervento risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, quale l'A.T.D. "ciglio di scarpata" sottoposto alle disposizioni dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tuttavia, il Comune di San Cassiano ha trasmesso lo Stralcio della tavola tematica n. 6 (approvata con D.C.C. n. 29 del 29.11.2010) "Verifica A.T.D.: Sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato" dei Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P. (art. 5.05) e dell'Adeguamento al P.U.T.T./P. (art. 5.06) del P.R.G. comunale (adottato con D.C.C. n. 4 del 04.02.2008), entro la quale, a seguito di specifici approfondimenti specialistici a cura di un geologo incaricato, "si dimostra che il ciglio di scarpata nell'area oggetto dell'intervento è inesistente", come peraltro rilevabile, d'ufficio, dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Come precisato nella nota comunale protocollo n. 1413 del 03.05.2011 in premessa richiamata, si rileva, nell'area interessata dall'intervento, la presenza di "beni diffusi nel paesaggio agrario" sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con specifico riferimento a "muretti a secco", censiti e tutelati dalla Variante di Adeguamento al P.U.T.T./P. del P.R.G. di San Cassiano adottato con D.C.C. n. 4/2008.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, e che l'area d'intervento ricade in un contesto periurbano, urbanizzato e in prossimità del centro abitato, caratterizzato peraltro da limitrofe edificazioni e ormai privo di significativi gradi di naturalità, attesa l'esistenza dei tracciati stradali la cui intersezione è oggetto di sistemazione, nonché dei fabbricati presenti e del limitrofo centro urbano di San Cassiano.

Conseguentemente, l'intervento proposto, come sopra rilevato, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", non interessa direttamente alcuna specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero elementi paesaggistici strutturanti. Viceversa per quanto rappresentato dal Comune di San Cassiano, negli atti integrativi trasmessi, per quanto attiene al sistema della "copertura botanico-vegetazionale, colturale", l'intervento interferisce con un "muretto a secco" censito in fase di adeguamento dello strumento urbanistico vigente al P.U.T.T./P. e quindi assimilabile ad Ambito Territoriale Distinto come disposto dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Conseguentemente, l'intervento proposto, dovendo

essere realizzato in contrasto con le prescrizioni di base del citato articolo 3.14, fatto proprio dalle N.T.A. del P.R.G. adeguato del Comune di San Cassiano, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conclusioni e prescrizioni

Per quanto attiene all'intervento, proposto in variante urbanistica approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3/05, ricadente in un A.T.E. classificato "C", nell'area interessata dalla presenza di un "muretto a secco", così come censito e tutelato dalla Variante di adeguamento del P.R.G. di San Cassiano al P.U.T.T./P., lo stesso comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di San Cassiano ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata nota comunale protocollo n. 1413 del 03.05.2011, risulta che:

- l'intervento previsto in progetto risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi in quanto non comporta significative modificazioni dell'assetto attuale e risulta assai prossimo al centro abitato in un contesto già fortemente urbanizzato;
- è di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente, al fine di ridurre e/o eliminare i casi di incidenti stradali;
- non ha alternative localizzative trattandosi di collegamento tra due tratti di viabilità provinciale esistente.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto, sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto;
- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione che utilizzino sistemi di raccolta delle acque meteoriche;
- siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco, nei tratti ove è consentito, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione anche nell'area centrale della rotatoria. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-

edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3/05 e, pertanto, il Comune di San Cassiano dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di San Cassiano, del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 e del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di San Cassiano (LE), relativamente agli interventi previsti, il provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando che, per gli interventi esecutivi delle opere previste, il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio

del permesso di costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

DI TRASMETTERE al Comune di San Cassiano (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio AST;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
